



Sentenza n. 98 del 25 gennaio 2005

Pubblica udienza del: 7.7.2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

### SENTENZA

sul ricorso n.904 del 2003 proposto da \*\*\*, in giudizio personalmente, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il MINISTERO delle FINANZE, AGENZIA delle ENTRATE, Ufficio di Fano, in persona del Responsabile Area Servizi pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto alla restituzione di somme indebitamente incamerate a titolo di tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 1996, nonché dell'obbligo dell'Amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento ed i tempi dello stesso, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udito l'avv. Luigi Cini, su delega del ricorrente Roberti Lambertini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO

Con atto notificato il 21.10.2003, depositato il 17.11.2003, il sig. \*\*\*, premesso di aver chiesto all'Ufficio delle Entrate di Fano – con istanza in data 8.2.2002 – il rimborso della somma di £. 872.735 a titolo di rimborso di tasse automobilistiche indebitamente corrisposte nell'anno 1996, ma di non aver ottenuto alcuna risposta, o il pagamento di quanto dovuto, ha adito questo T.A.R., chiedendo l'accertamento del diritto alla restituzione della somma sopra specificata, nonché dell'obbligo dell'Amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento ed i tempi dello stesso, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241.

Il Ministero delle Finanze (*recte*: Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Agenzia delle Entrate di Fano non si sono costituiti in giudizio.

### DIRITTO

- 1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le seguenti ed autonome ragioni.
- 2.- Il Collegio considera che, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nel testo novellato ad opera dell'art.12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n.448 (che ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie a "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie"), le controversie in materia di tasse

automobilistiche sono devolute alla competenza delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario e neppure di quello amministrativo; ne deriva che il ricorso in esame, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto alla ripetizione di tasse automobilistiche indebitamente corrisposte, non poteva essere proposto a questo T.A.R., ma alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

3.- Aggiungasi che il comma 2 dell'art.19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 prescrive l'obbligatorietà del patrocinio di un avvocato nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado, sicché il ricorso in esame non poteva essere sottoscritto personalmente dal ricorrente; la nullità del ricorso presentato senza la firma del difensore non può essere sanata dalla successiva nomina (nella fattispecie, effettuata dal ricorrente per la partecipazione all'udienza di discussione) o dal successivo inizio della procedura per l'ammissione al gratuito patrocinio (T.A.R. Piemonte, 8 marzo 1978, n.123).

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.”.